

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 31 luglio 2015 —  
Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros/Administración del Estado**

**(Causa C-424/15)**

(2015/C 363/26)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrenti:* Xabier Ormaetxea Garai e Bernardo Lorenzo Almendros

*Convenuta:* Administración del Estado

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'interpretazione della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002<sup>(1)</sup>, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, consenta di considerare compatibile con la stessa, sotto il profilo della salvaguardia effettiva degli interessi generali di competenza dell'organismo nazionale di regolamentazione in materia, l'istituzione, da parte del legislatore nazionale, di un organismo di regolamentazione e di vigilanza che risponda ad un modello istituzionale non specializzato, il quale riunisce in un unico organismo gli organi di vigilanza nell'ambito dell'energia, delle telecomunicazioni e della concorrenza, inter alia, esistenti sino a quel momento.
- 2) Se le condizioni di «indipendenza» delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, cui si riferisce l'articolo 3, paragrafi 2 e 3 bis, della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE<sup>(2)</sup>, debbano essere analoghe a quelle richieste per le autorità nazionali di controllo in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE<sup>(3)</sup>.
- 3) Se i principi elaborati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'8 aprile 2014<sup>(4)</sup> siano applicabili alla situazione in cui i responsabili di un'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni siano sollevati dall'incarico prima della scadenza del rispettivo mandato, in conseguenza dell'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo che istituisce un organo di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità nazionali di regolamentazione di settori regolamentati. Se tale cessazione anticipata dalle funzioni, dovuta alla mera entrata in vigore di una nuova legge nazionale e non alla perdita sopravvenuta dei requisiti personali dei rispettivi titolari, stabiliti ex ante dal diritto nazionale, possa essere considerata compatibile con il disposto di cui all'articolo 3, paragrafo 3 bis, della direttiva 2002/21/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 108, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 337, pag. 37.

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

<sup>(4)</sup> C-288/12, EU:C:2014:237.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona (Spagna) il  
7 agosto 2015 — Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.**

**(Causa C-434/15)**

(2015/C 363/27)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona

**Parti**

*Ricorrente:* Asociación Profesional Élite Taxi

*Convenuta:* Uber Systems Spain, S.L.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Atteso che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE <sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall'ambito di applicazione di tale direttiva, se l'attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all'interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici — interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) — che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
- 2) Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività, se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell'informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE <sup>(3)</sup>.
- 3) Qualora si ritenesse che il servizio prestato dalla UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 2006/123, se il contenuto dell'articolo 15 della legge sulla concorrenza sleale — relativo alla violazione delle norme che disciplinano l'attività concorrenziale — sia contrario alla direttiva 2006/123, in particolare al suo articolo 9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio della libertà di stabilimento.
- 4) Per il caso in cui si confermasse che la direttiva 2000/31/CE è applicabile al servizio prestato dalla UBER SYSTEM SPAIN, S.L., se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio al rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, costituiscano misure valide in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 376, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 204, pag. 37.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 agosto 2015 — GROFA GmbH /Hauptzollamt Hannover**

**(Causa C-435/15)**

(2015/C 363/28)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Hamburg